



TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE PRIMA

VERBALE DELLA CAUSA

tra

S

Attore

contro

R

Convenuto

Oggi 10 giugno 2021 alle ore 13.05 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams:

per S l'Avv. DAL SOGLIO PAOLO

per R l'Avv.

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente. Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.

Alle ore 13.11 il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 15.05 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo



R.G. n. 6689/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo,
ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

S (P.IVA.:) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, società
elettivamente domiciliata in Schio (VI), Largo Fusinelle 6B, presso e nello studio dell'Avv. DAL SOGLIO
PAOLO e dell'Avv. FRISON GIULIANA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato
allegato all'atto di citazione

Attore

contro

R (P.IVA.:) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, società
elettivamente domiciliata in , presso e nello studio dell'Avv.
del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di
costituzione e risposta

Convenuto

Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate nel fascicolo telematico.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **S** conveniva in giudizio **R** e Banca
esponendo: di aver ottenuto nei confronti di **R** il decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 71/2020 e di averlo notificato alla debitrice unitamente al
precetto per l'importo complessivo di € 80.565,90 a titolo di saldo della fattura di vendita n.

pagina 2 di 5



160/2018; di aver quindi notificato alla debitrice atto di pignoramento presso terzi, che veniva poi circoscritto alla sola dichiarazione positiva di Banca _____, che R.

proponeva però sia opposizione al decreto ingiuntivo, ottenendo la sospensione della provvisoria esecutività dello stesso, sia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ottenendo *inaudita altera parte* la sospensione parimenti della procedura esecutiva, appunto in ragione del venir meno dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio; che il presente procedimento veniva quindi radicato nel termine concesso dal G.E. per l'instaurazione del relativo giudizio di merito, al fine di far rilevare l'inutilità dell'opposizione all'esecuzione depositata da R _____, dal momento che la sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo poteva essere fatta valere ai sensi dell'art. 486 c.p.c.

Parte attrice chiedeva quindi di confermare la mera sospensione ex art. 623 c.p.c. della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, non determinandosi alcuna improcedibilità del processo esecutivo a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione avanzata dalla controparte ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Costituitasi in giudizio, R _____ replicava che l'opposizione all'esecuzione era stata esperita per evitare che nella procedura esecutiva non venisse data contezza della sospensione del titolo monitorio. Ribadendo che ad ogni modo la controparte non poteva agire esecutivamente in ragione dell'infondatezza della pretesa monitoria, chiedeva sospendersi il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in subordine, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione esecutiva avversaria e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice dichiarava la contumacia di Banca _____, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione, rigettava l'istanza avanzata dalla società convenuta di sospensione del processo esecutivo per asserita pregiudizialità e, nonostante la richiesta delle parti di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., fissava per la data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c. e dell'art. 80 disp. att. c.p.c., udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito di memorie conclusive.

Tanto premesso, il Giudice ritiene e osserva quanto segue.

Come noto e come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza richiamata negli atti attorei, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sulla cui base sia stata intentata un'azione esecutiva non



rende improcedibile tale ultima azione, ma ne determina la mera sospensione ex art. 623 c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione proposta da R ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. risulta essere quindi un'inutile superfetazione. Lo stesso risultato poteva e doveva essere perseguito infatti, se non mediante il deposito nella procedura esecutiva di un'istanza ex art. 486 c.p.c., comunque mediante la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nell'eventualità in cui fosse stato compiuto un atto esecutivo nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio (ma così non è stato).

Viceversa, a fronte della proposizione di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. S non aveva altra scelta se non quella di radicare il presente giudizio di merito, al fine di evitare l'estinzione della procedura esecutiva (Trib. Bari 21.11.2019).

La radicazione della presente lite si pone dunque in netto contrasto con i basilari principi di economia processuale, tanto da doversi dichiarare il rigetto dell'opposizione proposta da R ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Ma anche laddove si volesse ritenere che il ricorso a uno strumento processuale ultroneo rispetto allo scopo di tutela perseguito non determini l'inammissibilità dello stesso, tuttavia ritiene questo Giudice che l'opposizione contestata non meriterebbe comunque accoglimento alla luce delle conclusioni ivi rassegnate (doc. 11). R ha infatti chiesto in via principale statuirsi l'immediata liberazione dei terzi dal vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e in via subordinata dichiararsi l'inefficacia dei pignoramenti e la revoca cautelare dell'esecuzione. nessuna di quelle elencate costituisce però una conseguenza giuridica o processuale della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio sulla cui base è stata esperita la procedura di esecuzione forzata, la quale viceversa è destinata a rimanere semplicemente sospesa fino alla definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Per le ragioni suesposte, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da R va rigettata e gli atti vanno rimessi al G.E. del procedimento esecutivo avente R.G. n. 854/2020, di cui va comunque confermata la già disposta sospensione ex art. 623 c.p.c.

Va inoltre rigettata la domanda di condanna di parte attrice svolta dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge, anche in ragione di quanto sopra argomentato.

In forza del principio di soccombenza, le spese di lite da regolare tra le parti costituite vanno poste a carico di parte convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato



dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di introduzione attesa la semplicità delle questioni giuridiche controverse, nonché per la fase decisoria attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Quanto al rapporto processuale tra S. e Banca, nessuna condanna alle spese va pronunciata attesa l'estraneità di quest'ultima dalle questioni controverse e attesa comunque la sua contumacia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da R.;
2. rigetta la domanda di condanna svolta da R. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. rimette gli atti al G.E. per le determinazioni di competenza, confermando la sospensione della procedura esecutiva avente R.G. n. 854/2020;
4. condanna R. a rifondere in favore di S. le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 4.015,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.

Vicenza, 10 giugno 2021

Il Giudice

Dott.ssa Aglaia Gandolfo

